




*Goletti*

Roma 2 Agosto 2013

Prot. 20013/49362

*A C. Comincioli*

*A/R* CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA  
Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2  
00153 Roma  
c.a. dott. Francesco Rivolta



Oggetto: chiarimenti sull'interpretazione del par. 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante in data 8 aprile 2010.


A seguito dell'adozione del provvedimento generale dell'8 aprile 2010 in tema di videosorveglianza (in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. *web* n. 1712680), l'Ufficio ha iniziato a ricevere numerose richieste, provenienti soprattutto da aziende, volte ad ottenere delucidazioni circa l'esatta interpretazione ed applicazione delle prescrizioni di cui al par. 3.4 di tale provvedimento, concernente la "durata dell'eventuale conservazione" delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza.

Nella maggioranza dei casi, le richieste sono state formulate per chiarire l'esistenza dei presupposti in base ai quali il titolare del trattamento è tenuto a presentare la richiesta di verifica preliminare, anche al fine di scongiurare il rischio di incorrere in eventuali sanzioni di legge.

Stante la situazione d'incertezza determinatasi, si ritiene indispensabile fornire specifici chiarimenti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle prescrizioni indicate nel menzionato provvedimento in ordine ai tempi di conservazione (secondo capoverso, par. 3.4).

Preliminarmente va ribadito (vedi, in proposito, il par. 2 del citato provvedimento, ove vengono fissati i "principi generali") che, alla stregua di qualsiasi altra forma di trattamento di dati personali, anche la videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto -tra l'altro- dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 11 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). Anzi, l'esigenza del rispetto di tali principi è ancor più evidente nello svolgimento dell'attività in questione, la cui notevole incidenza sui diritti degli interessati può essere ulteriormente amplificata attraverso la registrazione e la conservazione delle immagini, che rendono possibile la relativa visione anche a notevole distanza di tempo dalla loro rilevazione e, quindi, in assenza di contestualità.

Ne consegue che, come già evidenziato nel primo capoverso del par. 3.4, la conservazione delle immagini, essendo soggetta al rispetto del principio di proporzionalità fissato dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, non può



*GP*

durare all'infinito, ma può protrarsi solo per un periodo di tempo prefissato, che sia effettivamente necessario al raggiungimento dello scopo cui essa è preordinata.

In ragione di ciò, il Garante ha stabilito –e in questa sede si ribadisce– che, in linea tendenziale, il tempo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla loro rilevazione: infatti, si ritiene che tale previsione sia in grado di realizzare un giusto contemperamento tra le finalità –per lo più di sicurezza e di acquisizione probatoria– cui è solitamente preordinato il trattamento dei dati personali in questione e la dignità e il diritto alla riservatezza degli interessati.

Tale regola generale può essere derogata solo in alcuni casi, espressamente indicati nello stesso par. 3.4 del provvedimento medesimo, e precisamente qualora:

- a) ricorrano “*speciali esigenze di ulteriore conservazione [delle immagini] in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi*”;
- b) il titolare del trattamento debba “*aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria*”;
- c) il titolare del trattamento svolga un'attività lavorativa o produttiva particolarmente rischiosa o sussistano specifiche esigenze tecniche ad essa connesse.

Nei casi di cui alla lettera a), il termine massimo di conservazione è collegato alle “*speciali esigenze*” che ne hanno determinato la protrazione oltre le 24 ore, le quali debbono essere obiettivamente verificabili: è il caso, ad esempio, della chiusura di un esercizio commerciale o di un ufficio che si protragga per un certo periodo di tempo (es. durante la chiusura estiva o per altre ragioni, eventualmente disciplinate da disposizioni amministrative); al venir meno della “*speciale esigenza*” che ha temporaneamente determinato la necessità di procedere alla conservazione delle immagini oltre i termini previsti, per il titolare del trattamento scatta l'obbligo immediato di conformarsi nuovamente alla regola generale (conservazione limitata a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione).

Il caso di cui alla lettera b), invece, è quello, non infrequente, in cui il titolare del trattamento sia destinatario di un ordine di conservazione delle immagini disposto dall'autorità giudiziaria o, più semplicemente, di una motivata richiesta proveniente dalla polizia giudiziaria per finalità investigative. In dette ipotesi, il trattamento dei dati, pur essendo soggetto alle specifiche disposizioni che il Codice pone, rispettivamente, per i trattamenti in ambito giudiziario (artt. 46 e ss.) e per quelli da parte delle forze di polizia (artt. 53 e ss.), deve comunque rispettare l'art. 11, comma 1, lett. e) –che trova applicazione per entrambe le tipologie di trattamento–, sicché la conservazione delle immagini non può protrarsi oltre il termine indicato nel provvedimento.

Qualora, invece, sussistano i presupposti di cui alla lettera c), può ammettersi una conservazione delle immagini che, pur potendo estendersi oltre le 24 ore, non può comunque superare la settimana.

GP

In proposito, si evidenzia che rispetto alle "peculiari esigenze tecniche", il riferimento espresso ai "mezzi di trasporto" contenuto nel citato par. 3.4 è effettuato soltanto in via esemplificativa, così come il riferimento alle "banche" costituisce soltanto un esempio relativamente alla "particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento", con la conseguenza che non può assolutamente escludersi che tale requisito possa essere concretamente ravvisato anche in relazione ad altre realtà, quali -sempre ad esempio- supermercati, centri commerciali, oreficerie, ecc..

In tal caso, la concreta valutazione dei tempi -comunque infrasettimanali- reputati necessari per la conservazione delle immagini è direttamente rimessa al titolare del trattamento che, al riguardo, assume ogni responsabilità; ciò, ovviamente, tranne che nell'ipotesi in cui dall'installazione degli impianti audiovisivi all'interno dell'azienda possa derivare, seppur in via indiretta, un controllo a distanza sull'attività lavorativa: nel qual caso si rende necessario espletare anche le procedure di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970. Pertanto, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, i tempi di conservazione delle immagini debbono essere fissati -anche oltre le 24 ore, purché non oltre la settimana- dalle direzioni del lavoro territorialmente competenti, anche alla luce dei principi stabiliti dall'art. 11 del Codice.

Resta inteso che, qualora eccezionalmente, per obiettive esigenze connesse alla tutela del patrimonio aziendale o alla sicurezza dei lavoratori o di terzi (es. clienti o fornitori), oppure in ragione di altre specifiche esigenze o disposizioni di settore (vedi, ad es., in riferimento ai siti di interesse culturale, i provvedimenti del 12 marzo 2009, *doc. web n. 1605521*; dell'8 marzo 2012, *doc. web n. 1891026*; del 18 ottobre 2012, *doc. web n. 2138277*), la conservazione delle immagini per una settimana si riveli insufficiente, il titolare del trattamento ha comunque la facoltà di presentare al Garante un'istanza di verifica preliminare (art. 17 del Codice) con l'obiettivo di allungare i tempi di conservazione; è opportuno rammentare che, anche in questo caso, laddove dall'installazione degli impianti audiovisivi possa derivare, seppur in via indiretta, un controllo a distanza sull'attività lavorativa, si rende necessario esperire le procedure di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Giuseppe Busia

